

Spett.

**Produttore di energia elettrica da fonte
eolica o solare fotovoltaica di potenza
maggiore o uguale a 100 kW connesso o
da connettere alla rete di media
tensione di CEdiS**

Oggetto: Obblighi nuova Delibera 421/2014/R/EEL

Con la Deliberazione del 7 AGOSTO 2014 n. 421/2014/R/EEL “ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE”, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha approvato una nuova versione dell’Allegato A72 del Codice di rete di Terna, relativo alla “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)”. Troverà applicazione a decorrere dall’1 settembre 2015, in sostituzione della precedente versione approvata con la deliberazione 344/2012/R/EEL.

Questa delibera prescrive la necessità di implementare dei sistemi atti a consentire il tele distacco nel caso di impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013.

A tale scopo la delibera regola i rapporti tra i seguenti soggetti:

- Produttori titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013.
- Impresa distributrice territorialmente competente che non dispone di almeno una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale (chiamata impresa distributrice sottesa): CEdiS soc. coop.
- Impresa distributrice che dispone di almeno una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale (chiamata impresa distributrice di riferimento): SET Distribuzione
- Terna: gestore della rete di trasmissione nazionale
- GSE: Gestore dei Servizi Elettrici

CEdiS provvederà a trasmettere apposita informativa personalizzata a ciascun produttore tenuto ad adeguare il proprio impianto di produzione di energia elettrica e connesso alla rete di CEdiS.

I **produttori** sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, entro il 31 gennaio 2016, oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva

A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni sopra descritte, il produttore è tenuto a sottoscrivere il modello di allegato integrativo al regolamento di esercizio vigente e ad inoltrarlo a CEdiS, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il tele distacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III.

Il modello di allegato integrativo al regolamento di esercizio sarà disponibile a breve in questa sezione del sito mentre le modalità di trasmissione a CEdiS dell'avvenuto adeguamento ai sensi della deliberazione 421/2014/R/EEL saranno trasmesse ai produttori interessati mediante l'informativa personalizzata sopra menzionata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al paragrafo precedente, CEdiS provvederà ad inoltrarne una copia all'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione.

Al ricevimento della comunicazione inviata da CEdiS, **SET Distribuzione** verifica tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data in cui essa ha ricevuto la predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento), l'effettiva installazione dei sistemi atti a consentire il tele distacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.

I produttori che inviano a CEdiS entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a

un premio pari a:

- a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
- b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia.
- c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

Qualora non già inviata, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere trasmessa altresì all'indirizzo (PEC) di CEdiS cedis@pec.cedis.info. Il premio sarà erogato dall'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, entro tre mesi dalla data in cui essa ha ricevuto la comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

I produttori che inviano a CEdiS nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al comma 2.6. Qualora non già inviata, la dichiarazione di adeguatezza dovrà essere trasmessa altresì all'indirizzo (PEC) di CEdiS cedis@pec.cedis.info.

Il premio sarà erogato dall'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, entro tre mesi dalla data in cui essa ha ricevuto la comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo nei casi previsti, abbiano avuto esito positivo.

L'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, trasmetterà a **Terna S.p.A.**, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati.

Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del presente provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, l'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il tele distacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento.

Nei casi in cui:

- la verifica effettuata dall'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte di CEdiS, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento,

L'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, ne dà comunicazione al **GSE** e al produttore.

Il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento a CEdiS ed al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00.

L'impresa distributrice di riferimento del nostro territorio, ovvero SET Distribuzione, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, inoltrata da CEdiS secondo le stesse modalità precedentemente descritte, effettua le verifiche descritte nei precedenti paragrafi, dando comunicazione degli esiti al produttore ed al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l'Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del presente provvedimento.

I valori di premio sopra evidenziati, sono da intendersi come valori minimi riconosciuti e potranno essere in seguito aggiornati dall'Autorità.